

## **Sentenza: 9 giugno 2015, n. 143**

**Materia:** contabilità pubblica, bilanci, autonomia dei gruppi consiliari

**Parametri invocati:** artt. 114, 117, 121 e 123 Costituzione; principio di irretroattività della legge

**Giudizio:** conflitto di attribuzione fra enti

**Ricorrente:** Regione Liguria

**Oggetto:** Deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria 8 aprile 2014, n. 21 e deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15

### **Esito:**

- 1) Inammissibilità del ricorso avverso le deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15;
- 2) Dichiarazione di non spettanza allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, dell'adozione della deliberazione 8 aprile 2014, n. 21;
- 3) Annullamento della deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, 8 aprile 2014, n. 21

**Estensore nota:** Enrico Righi

### **Sintesi:**

La sentenza si inserisce in quello che ormai è un filone della giurisprudenza costituzionale, che riguarda i limiti dei poteri della magistratura contabile, in relazione alla gestione dei fondi attribuiti ai gruppi politici nei consigli regionali.

Si tratta di un contenzioso sorto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La Regione Liguria ha impugnato in proposito le due deliberazioni della Sezione (centrale) autonomie e quella della Sezione regionale di controllo indicate in epigrafe.

Le due deliberazioni della Sezione "autonomie" risultano essere state già annullate dalla Corte nel corso di un pregresso giudizio: il ricorso contro di esse viene di conseguenza dichiarato inammissibile per difetto di interesse del ricorrente.

Residua l'impugnazione della deliberazione della Sezione regionale.

Con essa, i magistrati contabili hanno esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2012.

Secondo la Regione Liguria, la Corte dei conti avrebbe esercitato un potere insussistente, in carenza in concreto, poiché il controllo è per legge subordinato all'entrata in vigore dei criteri contenuti nelle linee guida elaborate dalla Conferenza Stato- regioni e recepiti con DPCM del 21 dicembre 2012, entrato in vigore solo il 17 febbraio 2013.

La Corte rileva che l'esercizio del controllo in questione per l'anno 2012 è in effetti frutto di un potere insussistente perché contrario al principio di irretroattività della legge. Di conseguenza si determina una lesione al principio di autonomia del Consiglio regionale ligure.

La Corte conclude dunque per la non spettanza allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, dell'adozione della deliberazione della Sezione regionale di controllo impugnata, deliberazione che, per l'effetto, viene annullata.